



**NORME DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA L.R. N. 33/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

DELIBERE:

- C.P. N. 356 DEL 19.12.1994 -
- C.P. N. 94 DEL 28.07.1998 -
- C.P. N. 106 DEL 08.11.2000 -
- C.P. N. 89 DEL 23.10.2001-

**“Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della
ricettività nel turismo.”**

Modificazioni alla L.R. 14.03.1994 N. 8

TESTO COORDINATO

Art.1.
(SCOPI)

La Provincia di Perugia, nell'ambito delle funzioni amministrative delegate dalla Legge Regionale 12.09.94 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le modalità ed i criteri per la gestione della legge e la realizzazione dei suoi obiettivi che rimangono confermati nella incentivazione al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva e nel potenziamento, adeguamento delle aziende ricettive in attività.

Art.2
(DESTINATARI)

Possono usufruire dei benefici della Legge Regionale 33/94 gli operatori turistici, titolari, ovvero gestori di piccole e medie imprese turistiche, così come definite nel D.M. del 27/10/97, singole o associate, per la realizzazione degli interventi di cui al 1° comma del successivo art. 4.

Art.3
(PROVVIDENZE)

Per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art.4 la Regione dell'Umbria riconosce, a favore degli aventi titolo, contributi in conto interessi su mutui erogati da Istituti Bancari convenzionati nella misura massima dell'80% del tasso di riferimento stabilito periodicamente dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico-alberghiero superiori a 18 mesi e comunque non superiore all'abbattimento di 3 punti percentuali, nei limiti di intensità espressa in equivalente sovvenzione lorda del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Il concorso sugli interessi, da corrispondere direttamente alle Banche convenzionate in un'unica soluzione in forma attualizzata, è riconosciuto sui mutui di entità massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono riconosciuti anche per i mutui contratti con gli Istituti bancari a valere sui fondi BEI o altri fondi in valuta estera . In quest'ultimo caso il tasso da prendere a riferimento è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal ministero del Tesoro con proprio decreto.

Art. 4.
(INIZIATIVE AMMISSIBILI-PRIORITA')

1) I contributi in conto interessi sono concessi per gli interventi e nel rispetto delle priorità sotto elencate:

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività, finalizzate al mantenimento della classificazione posseduta o al passaggio ad un livello di classificazione superiore;

b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive all'aria aperta in attività;

c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera. L'acquisto, finalizzato alla esecuzione delle opere indicate potrà essere agevolato anche quando realizzato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del 60% delle partecipazioni al capitale sociale di piccole e medie imprese esercenti attività turistico ricettive. In questo caso la spesa ritenuta ammissibile è pari al minore importo tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie ed il valore dell'immobile oggetto di intervento. Rimangono escluse dalla agevolazione le compravendite di immobili, aziende o quote societarie, in cui la parte venditrice e la parte acquirente risultino legate da rapporto di parentela entro il 2° grado, ovvero siano coniugi. **Nel caso di società, le spese in questione rimangono ammissibili esclusivamente in proporzione alle quote di partecipazione, nell'impresa acquirente, degli altri soci che non risultino le stesse persone, coniugi, parenti o affini di secondo grado con il titolare o con i soci dell'impresa venditrice.**

Nel caso, inoltre, che il richiedente le agevolazioni sia una ditta individuale che acquista da società, risulterà ammissibile la sola quotaparte dell'immobile, dell'azienda o del valore delle quote, non riferibili alla partecipazione nella società venditrice, detenuta dalla medesima persona, da un parente o affine entro il II° grado, o dal coniuge.

Gli acquisti di immobili, aziende o quote societarie di cui si chiede il finanziamento agevolato ai sensi della normativa in questione, non potranno essere riferiti ad un periodo anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici di legge.

d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere;

e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Sono - altresì - ammessi ai benefici della presente legge le operazioni di rinegoziazione di mutui già assistiti da contributo sugli interessi, ovvero non ammessi ad alcun beneficio e comunque contratti per le finalità previste dalla legge. Le modalità operative per procedere alla rinegoziazione di cui alle L.L.R.R. n. 32/97 e n. 13/98 sono stabilite da appositi atti di indirizzo predisposti dalla Regione dell'Umbria.

2) Le opere di cui al comma 1 sono quelle ritenute utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, incluse quelle concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, che siano annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 5. (DOMANDE)

Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla Legge Regionale i soggetti elencati al precedente art.2 devono presentare apposita domanda in triplice copia, di cui una in bollo, indirizzata alla Provincia di Perugia utilizzando l'apposito schema da ritirare presso gli Uffici dell'Ente.

Le domande possono essere presentate dalle imprese aventi titolo, che saranno poste in graduatoria con riferimento a due scadenze semestrali, 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, utili ai fini della richiesta e relativa assegnazione dei fondi da parte della Regione.

Tutte le domande riconosciute ammissibili dal punto di vista tecnico-amministrativo sono ordinate secondo le priorità di cui all' art.4 del presente regolamento e dei criteri di cui all'art.8 dello stesso e successivamente finanziate fino alla concorrenza dei fondi resi disponibili dalla Regione per ogni semestre.

Copia della domanda è inviata direttamente da parte degli interessati, alla Giunta Regionale - Ufficio Turismo e Industria alberghiera.

Art. 6. (DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE)

1) Le domande di cui al precedente art. 5 - in triplice copia - debbono essere tutte corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme della Concessione Edilizia o del Provvedimento Autorizzativo dell'Amministrazione Comunale e relativi allegati (grafici di progetto e relazione tecnica contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione);
- b) computo metrico estimativo delle opere da realizzare redatto secondo il prezzario regionale vigente;
- c) copia del contratto di acquisto, preliminare o definitivo nei casi previsti alle lettere c), d), e), dell'art.2 della L.R. debitamente registrato;
- d) in caso di Società, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto
- e) indicazione dell'Istituto di Credito prescelto per la stipula del contratto di mutuo e durata dello stesso;

- f) in caso di istanza prodotta dal gestore, copia autentica del contratto di affitto di durata almeno pari al piano di ammortamento del mutuo;
- g) preventivi di spesa relativi ad eventuali acquisti di beni, di attrezzature, di arredi, ecc.. di cui al 2° comma dell'art. 2 della L.R. formulati da ditte specializzate;
- h) certificato attestante la iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese (presso la C.C.I.A.A.) e presso al R.I.T. (Registro Imprese Turistiche) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio della suddetta certificazione);
- i) copia del contratto di acquisto d'azienda ovvero di acquisto di partecipazioni sociali nel caso di richiesta di intervento agevolato su tali operazioni;
- l) indicazione dell'ammontare complessivo dell'investimento e con la relativa copertura finanziaria;
- m) perizia giurata rilasciata da professionista iscritto all'albo dalla quale risulti il valore dell' immobile oggetto di intervento in caso di richiesta relativa all'acquisto delle quote sociali di cui al precedente punto i).

2) Le domande prive di tutta o di parte della documentazione elencata nel comma precedente, sono improduttive di effetti e saranno prese in considerazione solo dal giorno del loro completamento che, comunque, non potrà avvenire oltre 60 gg. dalla presentazione della domanda, pena la decadenza della domanda stessa.

Art. 7. (ISTRUTTORIA)

1) Il procedimento amministrativo per l'ammissione ai benefici della L.R.33/94 prende avvio dalla data di assunzione al protocollo della Provincia della domanda di ammissione alle operazioni.

L'istruttoria amministrativa è tesa alla verifica della legittimità della richiesta e della completezza e regolarità della documentazione allegata.

L'istruttoria tecnica consiste nella verifica degli elaborati progettuali e tecnici al fine di valutare l'ammissibilità dei singoli interventi richiesti, nonché la loro congruità rispetto alle finalità previste dalla L.R. 33/94.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si attiva dal ricevimento della domanda e si conclude mediante un sopralluogo eseguito da personale tecnico a cui segue una relazione-perizia contenente le seguenti informazioni:

- natura ed entità dell'intervento ammissibile;
- la congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo;
- i tempi per la realizzazione delle opere;
- ogni elemento utile per la formulazione della graduatoria.

Al fine dell'ammissibilità di tutto o di parte degli interventi, si stabilisce che le opere eseguite prima della presentazione della domanda sono escluse dal finanziamento.

Art. 8. (GRADUATORIA)

Per la formulazione della graduatoria l' Ufficio competente distingue le domande secondo le fasce di priorità indicati all'art.2 della L.R. assegnando a ciascuna di esse il seguente punteggio:

- 1° fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. a) dell'art. 2 della L.R. - p.10;
- 2° fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. b) dell' art 2 della L.R. - p.8;
- 3° fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. c) dell' art. 2 della L.R. - p.6;
- 4° fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. d) dell' art. 2 della L.R. - p.4;
- 5° fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. e) dell' art. 2 della L.R. - p.2;

Nell'ambito delle singole fasce di cui al comma precedente alle domande pervenute vengono assegnati punti 0,60 quando le stesse ricadono nell' ambito dei centri storici e un ulteriore punteggio di 0,40 nel caso che le iniziative medesime prevedano opere per il risparmio energetico ed un ulteriore punteggio di 0,40 nel caso che sia le opere che gli arredi producano effetti di ecocompatibilità.

Nel caso che l'intervento richiesto sia destinato alla realizzazione di opere finalizzate al passaggio ad un livello di classificazione superiore viene assegnato alla iniziativa un punteggio aggiuntivo di 0,50.

In caso di parità di punteggio le domande vengono inserite nella graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 9 (AMMISSIONE)

Le domande inserite nella graduatoria formulata ai sensi del precedente art.8, vengono progressivamente finanziate fino alla concorrenza dei fondi disponibili. L'ammissione ai benefici è comunicata alla Ditta interessata, al Sindaco del Comune di appartenenza, alla Regione dell'Umbria, nonché all'Istituto Bancario prescelto dall'operatore turistico al quale viene inviata anche copia della documentazione tecnico- amministrativa prodotta dal beneficiario.

L'atto di ammissione indica, sulla scorta della relazione tecnica, i tempi stabiliti per la realizzazione dell'opera che sono graduati tra un minimo di 6 mesi e il massimo di 2 anni in relazione all'ammontare degli interventi. Lo stesso provvedimento da atto che per l'intera durata del mutuo gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi sono soggetti al vincolo di destinazione nei termini indicati nell'art. 8 della L.R. 33/94.

La Provincia, su richiesta motivata da parte dell'interessato e previo accertamento tecnico-amministrativo da parte degli Uffici competenti, può concedere una proroga per la realizzazione degli interventi non superiore a 12 mesi. In caso di eventi eccezionali, l'Ufficio potrà disporre ulteriori periodi di proroga, scaduti i quali dovrà farsi ricorso a presentazione di nuova domanda.

Art. 10 (VARIANTI IN CORSO D'OPERA)

Qualora per comprovati motivi tecnici sulle opere originariamente previste si rendano necessarie varianti in corso d'opera, le stesse debbono essere comunicate tempestivamente alla Provincia di Perugia.

Le varianti in corso d'opera non devono produrre stravolgimenti dell'iniziativa originaria che la struttura tecnica di questo Ente verificherà mediante sopralluogo e riscontro con il progetto originariamente presentato e ritenuto ammissibile da questo Ente.

A seguito della presa d'atto delle varianti in corso d'opera, l'ammontare dei finanziamenti viene proporzionalmente ridotto qualora si accerti una diminuzione della spesa, mentre resta invariato in caso di aumento di spesa.

Art. 11 (LIQUIDAZIONE)

I soggetti ammessi ai benefici della L.R. n. 33/94, una volta ultimati gli interventi, entro 60 giorni dalla ultimazione ne danno comunicazione alla Provincia, presentando contestualmente la documentazione comprovante sia la realizzazione e la conformità a quelli previsti nel progetto originario ed ammessi a finanziamento. In particolare, i beneficiari delle provvidenze devono produrre il computo metrico consuntivo redatto secondo il prezzario regionale utilizzato per il computo metrico estimativo e le fatture in originale debitamente quietanzate nel caso di arredi e attrezzature.

La Provincia dispone la liquidazione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della scheda di liquidazione - da parte della banca - relativa al contratto di mutuo agevolato.

Art. 12 RAPPORTI TRA BENEFICIARIO, ISTITUTO BANCARIO E PROVINCIA

Entro il termine massimo di 6 mesi dall'invio della documentazione a consuntivo, i soggetti ammessi ai benefici della L.R. n. 33/94 stipulano il contratto di mutuo con l'Istituto Bancario convenzionato.

La Banca prescelta provvede a trasmettere alla Provincia di Perugia copia del contratto di mutuo agevolato unitamente alla relativa scheda di liquidazione. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi a seguito di istanza motivata da parte del beneficiario.

Art. 13 (REVOCA DEI CONTRIBUTI)

La Provincia con apposito atto dispone la revoca dei benefici concessi nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) per gravi difformità riscontrate nella realizzazione degli interventi rispetto a quelli ammessi;
- c) per il mancato rispetto dei tempi stabiliti dall'art.9 e dall'art.12 del presente regolamento,
- d) nel caso in cui sia stato accertato il cambio di destinazione dell'immobile oggetto di intervento, sia se acquisito tramite contratto di acquisto di azienda che tramite acquisto di quote societarie.

Art. 14 (ESTINZIONE ANTICIPATA)

Nel caso di estinzione anticipata del mutuo agevolato, sia per volontà del mutuatario, sia a seguito di esecuzione coattiva individuale o concorsuale, la banca - previa tempestiva comunicazione alla Provincia - rimborserà alla stessa le somme percepite in forma attualizzata, per il numero di rate a scadere, così come previsto nelle convenzioni attuative stipulate con gli Istituti di Credito.

Art. 15 (FINANZIAMENTI)

La Provincia entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, trasmette la relazione sulla gestione della delega contenente le seguenti indicazioni:

- 1) elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento con l'indicazione delle priorità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- 2) natura ed importo dei lavori ammessi a contributo;
- 3) ammontare del mutuo da stipulare con la specifica del relativo contributo.

I fondi relativi al rimborso degli oneri per lo svolgimento della delega vengono richiesti annualmente dalla Provincia alla Regione.

**Art. 16
(CONVENZIONE)**

Per l'attuazione delle provvidenze di cui all'art. 3 del presente regolamento, la Provincia stipula apposita convenzione con gli Istituti di credito che disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti e la durata del mutuo che non può eccedere i 20 anni. La convenzione conterrà altresì l'obbligo per la Banca di costituzione del vincolo di destinazione d'uso relativo all'immobile oggetto dell'intervento, comunque, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

**Art. 17
(NORMA TRANSITORIA)**

Sono da considerarsi pendenti quelle domande che già inoltrate a valere sulla fattispecie dell'acquisto di quote societarie, adesso prevista esplicitamente all'art. 2 comma 1 bis, non hanno potuto trovare accoglimento, a suo tempo, per mancanza del presupposto oggettivo. A seguito di nuova istanza da parte degli interessati, la Provincia procederà all'istruttoria e all'eventuale ammissione delle suddette domande pendenti. Nel caso di mutui già stipulati per le finalità di cui sopra, in parte già rimborsati, il contributo sarà erogato alla Banca a scomputo del mutuo residuo.